SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 14 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento per alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo. Pag. 3

DECRETO 14 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento per alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna. Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 8 luglio 1988.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per un importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9% della durata di cinque anni . . Pag. 4

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 31 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, in Collagna, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 6

DECRETO 20 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Tuscolana», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6

DECRETO 6 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 7

Ministero della sanità

ORDINANZA 27 giugno 1988, n. 281.

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini. Pag. 7

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 11 luglio 1988, n. 33530.2.

Applicazione del combinato art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, recante prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia e dell'art. 2, paragrafo 3, punto *g)*, della direttiva n. 70/50/CEE . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 15

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro:

Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 14 ottobre 1988, semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 16 gennaio 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 14 luglio 1989. Pag. 15

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa. Pag. 15

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara. Pag. 15

Media dei cambi e dei titoli del 18 e 19 luglio 1988. Pag. 16

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della «Lotteria di Monza» . . . . Pag. 20

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Sostituzione del Nuovo banco ambrosiano alla Banca stabiese nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Agerola, Pompei, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate e Vico Equense. Pag. 20

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1988-89 . . . . Pag. 20

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali. Pag. 21

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento per alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo in data 28 giugno 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Procura generale della Repubblica di Palermo:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Palermo:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Trapani:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Termini Imerese:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Procura della Repubblica per i minorenni di Palermo:
giorni dal 2 all'11 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Sciacca:
giorni 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 febbraio 1988; 5 aprile e 11, 12, 13 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Agrigento:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Marsala:
giorni dal 2 al 14 maggio 1988.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3032

DECRETO 14 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento per alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Bologna n. 1346 in data 30 giugno 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

CIRCONDARIO DI BOLOGNA

Pretura di Bologna:
giorni 20, 23 maggio 1988 e 13 giugno 1988.

Pretura di Porretta Terme:
giorno 13 giugno 1988.

Pretura di San Giovanni Persiceto:
giorno 23 maggio 1988.

CIRCONDARIO DI FORLÌ

Pretura di Cesena:
giorni 23 e 24 maggio 1988.

Pretura di Forlì:
giorno 23 maggio 1988.

CIRCONDARIO DI REGGIO EMILIA

Tribunale di Reggio Emilia:
giorni 11 aprile 1988 e 14 maggio 1988.

Pretura di Castelnovo Monti:
giorni 11 aprile 1988 e 14 maggio 1988.

Pretura di Guastalla:
giorno 14 maggio 1988.

Roma, addì 14 luglio 1988.

Il Ministro: VASSALLI

88A3031

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1988.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per un importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9% della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che alla luce dell'attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli in dollari a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile, anche in altre valute, ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadenza nel luglio 1989.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di cinque anni, con inizio nel mese di luglio 1988 e scadenza entro il 31 luglio 1993.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 101,175 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di luglio 1988.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 luglio 1993.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Credit Suisse First Boston Limited (CSFB) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da CSFB, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a CSFB, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dell'1,875% dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di dollari USA 150.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione, comprese quelle connesse al «rating» delle obbligazioni e delle spese relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito e per le finalità di cui alle premesse, il Tesoro stipulerà con CSFB, o con altra (o altre) primarie istituzioni finanziarie, uno o più accordi con i quali si impegna a pagare:

a) per i primi due anni e mezzo di vita del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto, con cadenza semestrale posticipata, importi pari al LIBOR a sei mesi per dollari, diminuito di 40 centesimi, sul valore nominale del prestito stesso;

b) per i successivi due anni e mezzo di vita del prestito, sempre con cadenza semestrale posticipata, importi pari al LIBOR a sei mesi per dollari, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 400 milioni, unitamente — alle stesse scadenze — a importi pari al LIBOR a sei mesi per marchi tedeschi, diminuito di 40 centesimi, su un ammontare in marchi tedeschi pari al controvalore di dollari USA 600 milioni all'appropriato tasso di cambio a termine dollaro/marco tedesco da rilevarsi alla data del lancio del prestito;

c) alla scadenza del prestito, un importo pari al controvalore in marchi tedeschi, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera *b*) del presente articolo, di dollari 600 milioni.

A fronte dei suddetti pagamenti, il Tesoro riceverà dalle controparti:

a) contestualmente al «closing» del prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, un importo in dollari USA pari alla differenza fra il valore nominale (dollari un miliardo) e il netto ricavo del prestito stesso (dollari 992.850.000);

b) alle rispettive scadenze annuali, pagamenti di importi in dollari esattamente corrispondenti a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto;

c) alla scadenza del prestito stesso l'importo di dollari USA 600 milioni.

Le somme dovute al CSFB o ad altre istituzioni finanziarie per effetto dell'operazione di cui ai commi precedenti saranno versate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 373

88A3030

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, in Collagna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata in data 1° ottobre 1987 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, con sede in Collagna (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro di Collagna, con sede in Collagna (Reggio Emilia), costituita con rogito notaio Cesare Rossi di Reggio Emilia in data 16 marzo 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Luigi Albertini, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 25 settembre 1943, studio in via Don Andreoli, 1, Reggio Emilia;
dott. Clinio Lumetti, nato a Reggio Emilia il 16 gennaio 1921, domiciliato in via L. Fornaciari, 14, Reggio Emilia;
avv. Cesare Bonazzi, residente in corso Garibaldi, 16, Reggio Emilia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3009

DECRETO 20 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Tuscolana», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Tuscolana», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Tuscolana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Soccorsi Aliforni in data 12 gennaio 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pierluigi Winkler, nato a Roma il 30 settembre 1951, studio in via Crescenzio, 43, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3011

DECRETO 6 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.V.A.» a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani in data 5 settembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gian Paolo Galletti, nato a Bologna il 1° dicembre 1954, studio in via Collegio di Spagna, 7, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3010

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 27 giugno 1988, n. 281.

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;

Visto, altresì, il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, recante norme sul trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti stessi;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987, modificato con decreto 20 luglio 1987, n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1987, e concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976) modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982);

Visto il decreto 21 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977, recante norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunità economica europea o dai Paesi terzi;

Vista la propria ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987, modificata con proprie ordinanze:

5 novembre 1987, n. 465, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987;

14 gennaio 1988, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1988;

31 marzo 1988, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1988;

recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica;

Vista la propria ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, riguardante la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale del 23 aprile 1986, concernente, tra l'altro, la profilassi della epizoozia aftosa;

Visto i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità del 18 febbraio 1987 e del 15 dicembre 1987;

Ritenuto necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:

a) dal 1° ottobre al 30 novembre 1988 tutti i bovini e i bufalini di età superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1989 quelli che nel frattempo raggiungono tale età.

I bovini e i bufalini che nel periodo 1° ottobre 1988-28 febbraio 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° ed il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

b) dal 1° aprile al 31 maggio 1989 tutti i bovini e i bufalini di età superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1989 quelli che nel frattempo raggiungono l'età suddetta.

I bovini e i bufalini che nel periodo 1° aprile-30 agosto 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° e il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

c) dal 1° aprile al 31 maggio 1989 gli ovini e i caprini di età superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione.

La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera *c*), deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della monticazione. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

d) dall'entrata in vigore della presente ordinanza e sino a nuova disposizione, devono altresì essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa i bovini da allevamento o da produzione di età superiore a tre mesi, importati dall'estero, conformemente alle norme di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Ferma restando l'applicazione delle norme sulla vaccinazione antiaftosa a destino dei bovini importati, prevista da accordi stipulati con Paesi esteri o da autorizzazioni sanitarie ministeriali, il trattamento vaccinale antiaftoso di cui alla precedente lettera *d*) deve essere effettuato con le seguenti modalità.

Gli animali delle specie bovina e bufalina al di sopra dei tre mesi di età, in importazione dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, per i quali, in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato in premessa, non è prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, a seguito dell'esito favorevole della visita veterinaria al confine, sono inoltrati a destino con l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa.

Gli animali delle suddette specie possono essere inoltrati negli allevamenti di destinazione o nelle stalle di sosta degli importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere.

Tali animali, dopo l'arrivo negli allevamenti di destinazione, debbono essere mantenuti separati dagli altri animali della stessa specie per un periodo di osservazione sanitaria di otto giorni.

Entro 24 ore dall'arrivo a destino è fatto obbligo all'allevatore destinatario di provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.

Nel caso di inoltro nella stalla di sosta dell'importatore quest'ultimo è tenuto, entro 24 ore dall'arrivo degli animali, a provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.

Entro 72 ore dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore, gli animali possono essere inoltrati previa visita veterinaria con esito favorevole, agli allevamenti di destinazione finale, purché scortati dalla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 del regolamento di polizia veterinaria, citato in premessa, compilata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 dell'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 14 gennaio 1988, n. 15, citata in premessa.

Alla dichiarazione sanitaria di cui sopra dev'essere allegata fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.

È fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre entro il termine di 24 ore dall'arrivo nei rispettivi allevamenti, alla consegna all'autorità sanitaria locale competente per territorio del citato mod. 4 con allegata la

fotocopia autenticata del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.

Trascorsi tre giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, sempreché non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive, nel qual caso dev'essere data immediata comunicazione telegrafica al Ministero della sanità, gli animali delle specie suddette debbono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa.

Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione, di cui al precedente quarto comma, qualora dai certificati sanitari di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni.

Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non debbono essere praticati trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.

Gli animali delle specie di cui sopra, di età superiore ai tre mesi, che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in quanto di età inferiore ai quattro mesi o perché provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali è stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso il periodo di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il venticinquesimo ed il quarantesimo giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale.

Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati a stalle di sosta degli importatori, sono applicate le disposizioni di cui ai precendenti sesto, settimo, ottavo e nono comma del presente articolo.

Qualora gli animali non siano spostati, entro settantadue ore dall'arrivo, dalle stalle di sosta dell'importatore nelle stalle dei destinatari finali, i periodi di osservazione sanitaria ed i trattamenti vaccinali antiaftosi, nei casi e nei termini previsti dal presente articolo, debbono essere attuati nelle stalle dell'importatore stesso.

Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987), così come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1987).

Art. 4.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in relazione a particolari esigenze e valutazioni zooprofilattiche ritengano opportuno estendere a tutto o a parte del territorio regionale o provinciale, la vaccinazione antiaftosa degli ovini e caprini nel periodo considerato alla lettera *a)* del precedente art. 2, devono sottoporre al Ministero della sanità, per la preventiva approvazione, entro e non oltre il 1° settembre 1988 un dettagliato programma tecnico-organizzativo nel quale dovrà essere precisato l'ammontare dell'onere finanziario, e fornite assicurazioni sulle reali possibilità operative circa l'attuazione del piano stesso entro e non oltre i termini indicati alla lettera *a*), del citato art. 2.

Art. 5.

Le competenti autorità sanitarie possono consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione dell'inizio degli interventi vaccinali prescritti dalla presente ordinanza.

L'eventuale differimento dei termini previsti dall'art. 2 per il completamento dei trattamenti vaccinali è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità che lo concede per giustificati e comprovati motivi di ordine tecnico-operativo.

Art. 6.

Le vaccinazioni antiaftose sono effettuate dai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Ai fini di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi affinché il programma di vaccinazione sia realizzato entro i termini previsti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali da sottoporre a vaccinazione antiaftosa, devono presentare all'U.S.L. competente per territorio, apposita comunicazione entro il 15 settembre 1988 per la campagna di vaccinazione autunnale 1988 ed entro il 20 marzo 1989 per la campagna di vaccinazione primaverile, indicando le proprie generalità, l'ubicazione dell'allevamento, il numero e la specie degli animali da sottoporre a trattamento vaccinale.

Scaduto il termine fissato per l'invio delle comunicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per il territorio provvederà a disporre, in tempo utile prima delle date di inizio dei trattamenti vaccinali, il rilevamento d'ufficio degli insediamenti zootecnici nei quali sono presenti animali da sottoporre alla vaccinazione antiaftosa e per i quali i proprietari o i detentori degli animali stessi non abbiano provveduto all'adempimento in tempo utile delle comunicazioni di cui sopra.

La comunicazione di cui al precedente comma potrà essere compiuta secondo il modello *D* allegato alla presente ordinanza.

Art. 7.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le U.S.L. ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato in premessa, alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antiaftoso per gli interventi sugli animali degli allevatori che hanno presentato la comunicazione di cui al secondo comma del precedente

art. 6, nonché per la vaccinazione degli animali di cui alla lettera *d*), dell'art. 2 della presente ordinanza.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1988, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 8.

I veterinari liberi professionisti e i veterinari delle U.S.L. di cui al primo comma dell'art. 6 trasmettono settimanalmente alle U.S.L. i dati sulle vaccinazioni eseguite valendosi dei modelli di cui agli allegati *A* e *B*, allo scopo di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di valutare lo stato di attuazione, nei tempi richiesti, della campagna di vaccinazione antiaftosa obbligatoria, in relazione al programma preordinato per il territorio di competenza di ciascuna U.S.L. e al fine di predisporre i necessari atti di vigilanza nella esecuzione degli interventi vaccinali.

Tali modelli sono utilizzati anche per la liquidazione dei compensi nei casi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato in premessa.

Art. 9.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 maggio 1989 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 10.

Non sono soggetti ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2 i trattamenti antiaftosi effettuati in regime di emergenza.

Ogni altro trattamento immunizzante antiaftoso, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 11.

Negli allevamenti per i quali gli allevatori o detentori di animali non abbiano adempiuto nei termini fissati all'obbligo delle comunicazioni di cui al precedente art. 6, la vaccinazione antiaftosa è attuata a spese dei proprietari o dei detentori degli animali stessi.

Le spese comprensive del costo del vaccino e delle prestazioni veterinarie, vanno computate in conformità di quanto disposto dall'art. 3 e dagli articoli 9 e 10, secondo i casi, di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato nella premessa.

Le somme risultanti dal computo delle spese di cui sopra devono essere versate all'unità sanitaria locale competente per territorio.

In caso di opposizione da parte dei proprietari all'obbligo di sottoporre gli animali alla vaccinazione antiaftosa l'autorità sanitaria competente dispone l'esecuzione d'ufficio a norma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale citato nella premessa.

Art. 12.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità i prospetti riepilogativi conformi all'allegato modello *C* concernenti i dati relativi ai trattamenti vaccinali effettuati a partire dal 1° ottobre 1988 sino al 30 settembre 1989 in applicazione delle disposizioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 13.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 14.

L'ordinanza 5 novembre 1987, n. 465, citata nelle premesse, è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

L'ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, è abrogata dal 30 settembre 1988.

Inoltre dal primo comma dell'art. 12 dell'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza 14 gennaio 1988, n. 15, è soppressa la frase: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465».

Art. 15.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 27 giugno 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

MODELLO *A*

REGIONE .... *Unità sanitaria locale n.* ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al .... 198....

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (Comune-località)	Numero bovini e bufalini superiori a 3 mesi di età risultanti vaccinati alla fine del trimestre		Numero bovini e bufalini superiori a 3 mesi di età vaccinati per la prima volta nel trimestre (Monovaccinati)		Numero animali vaccinati dopo 25-40 giorni dal primo intervento nel trimestre. (Richiami vaccinali)		Totale interventi vaccinali eseguiti		Numero bovini e bufalini sotto i tre mesi d'età presenti nell'allevamento		Totale bovini e bufalini presenti in allevamento		*Note*
		Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	

(1) Importati si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale.

Il veterinario vaccinatore

MODELLO *B*

REGIONE .... *Unità sanitaria locale n.* ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al .... 198....

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (comune-località)	Numero ovini e caprini superiori a tre mesi di età vaccinati	Numero ovini e caprini sotto tre mesi di età presenti	Totale animali ovini e caprini	*Note*

Il veterinario vaccinatore

....

MODELLO *C*

REGIONE..

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Le vaccinazioni antiaftose sono state eseguite nel .... trimestre .... in ottemperanza alla sopraspecificata ordinanza ministeriale ed alle altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia.

Unità sanitarie locali	Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi d'età risultanti vaccinati alla fine del trimestre		Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi d'età vaccinati per la prima volta nel trimestre (Monovaccinati)		Numero animali vaccinati dopo 25-40 giorni dal primo intervento nel trimestre (Richiami vaccinali)		Totale interventi vaccinali eseguiti (1+2+3)		Numero allevamenti bovini e bufalini nei quali è stata praticata la vaccinazione antiaftosa	Totale bovini e bufalini presenti in allevamento		Numero ovini e caprini superiori a tre mesi d'età vaccinati	Distribuzione del vaccino Numero dosi			*Note*
	Nazionali	Importati (a)	Nazionali	Importati (a)	Nazionali	Importati (a)	Nazionali	Importati (a)		Nazionali	Importati		Assegnate	Utilizzate	Residue	

(a) Importati si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale.

Data ....

Timbro

Firma dell'autorità competente

MODELLO *D*

Al servizio veterinario USL n. ....

Via ....

Comune ....

Il sottoscritto ...., nato a .... residente a .... via ....
nella sua qualità di proprietario o detentore degli animali facenti parte dell'allevamento ubicato nel comune di ....
via .... tel. .... comunica ai temini dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della sanità..
ai fini della profilassi vaccinale obbligatoria conto l'afta epizootica, che nell'allevamento suddetto sono attualmente presenti i seguenti capi:

n. .... bovini di cui:

n. .... da latte e riproduzione (stabulazione fissa o libera);

n. .... da carne (stabulazione fissa o libera);

n. .... bufalini;

n. .... ovini;

n. .... caprini.

Comune - Data ....

In fede

....
(Firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il D.M. 21 dicembre 1976, concernente le norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunità economica europea o dai Paesi terzi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977.

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 397/1976 è il seguente:

«Art. 26. — 1. L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine a destinazione può essere effettuato per ferrovia e per strada. L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalità del trasporto. Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria, la relativa spesa è a carico dell'interessato.

2. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati.

3. Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddiviso per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono:

a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunità economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato *F*;

b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanità.

4. Per gli animali da macello il Ministro della sanità può con proprio decreto indicare i macelli di destinazione.

5. Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320».

— Il testo degli articoli 12 e 13 dell'O.M. n. 288/1987, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 dell'O.M. n. 15/1988, è il seguente:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento in provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento.

Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente è fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati.

L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.

Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987.

Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio dell'unità sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome».

«Art. 13. — La dichiarazione di provenienza (Mod. 4) rilasciata dallo speditore per trasporti a mezzo ferrovia, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse, deve essere accuratamente compilata dallo speditore degli animali con l'indicazione dell'unità sanitaria locale di provenienza e integrata dalla dichiarazione che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro l'afta epizootica in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312.

Qualora gli animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati contro l'afta epizootica, lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312.

Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Copia della dichiarazione di provenienza di cui al primo comma deve essere consegnata al momento dello scarico al destinatario che deve provvedere, entro ventiquattro ore successive all'arrivo, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria».

— Il testo del paragrafo 1 del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 397/1976 sopracitata è il seguente:

«*(Omissis);*

1) bovini da allevamento da produzione o da macello che non abbiano subito la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati, da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico;

(Omissis)».

Nota all'art. 9:

Il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del D.P.R. n. 475/1982, recante norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 77/98 che modifica le

direttive (CEE) n. 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario, è il seguente:

«Art. 1. — L'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

"Gli scambi di animali da allevamento, da produzione e da macello, appartenenti alla specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute:

1) nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con le direttive del Consiglio n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, n. 70/300/CEE del 13 luglio 1970, n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea, n. L 179 del 9 agosto 1971 e n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976;

2) nella direttiva della commissione della Comunità economica europea VI/COM/(65) 186 del 13 maggio 1965;

3) nella decisione n. 78/78/CEE adottata dalla commissione della Comunità economica europea il 23 dicembre 1977"».

«Art. 2. — Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente articolo:

"Art. 10-*bis*. — Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono ammessi fino al 31 dicembre 1982 alla spedizione dall'Italia verso gli Stati membri della Comunità europea indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica, che non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da meno di un anno, e che si siano avvalsi della facoltà consentita dall'art. 4-*ter*, primo comma, della direttiva n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni:

a) gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "probangtest") con esito negativo;

b) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo;

c) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel Paese speditore.

Restando fermo che:

1) nessun animale che si trovi nell'azienda di origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo;

2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa.

Gli animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni di quarantena nel Paese di destinazione"».

«Art. 4. — All'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è aggiunto il seguente comma:

"Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10-*bis* devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato *F*, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto"».

«Art. 5. — È soppresso il punto 2) dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397».

Note all'art. 11:

— Il testo degli artt. 9 e 10 del D.M. n. 147/1987 è il seguente:

«Art. 9. — Ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare i trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione di piani di profilassi vaccinali obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti compensi come sotto indicati:

a) L. 610 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;
b) L. 400 per ogni suino vaccinato;
c) L. 550 per ogni ovino e caprino vaccinato;
d) L. 1.070 per ogni cane vaccinato;
e) L. 6.800 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a)*, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;
f) L. 4.700 per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *a)*, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;
g) L. 6.000 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto *b)*.

Qualora gli allevamenti siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i compensi per gli accessi sopraindicati sono corrisposti nelle seguenti misure:

a) allevamenti di cui al precedente punto *e)* L. 8.300;
b) allevamenti di cui al precedente punto *f)* L. 6.800;
c) allevamenti di cui al precedente punto *g)* L. 8.000.

«Art. 10. — Gli interventi immunizzanti eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 98, e successive modificazioni.

Le unità sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonché lo strumentario e quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni vaccinali.

Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti i rimborsi forfettari sotto indicati:

1) L. 1.850 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati bovini, bufalini ed equini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e venti;
2) L. 3.700 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;
3) L. 1.850 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati ovini, caprini o suini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso fra uno e cinquanta;
4) L. 3.700 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3), quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;
5) L. 190 per ogni cane vaccinato fuori delle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono vaccinati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante.

Ai veterinari di cui al presente articolo compete, se dovuta, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di trasferta nonché, nel caso che le unità sanitarie locali non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, spetta l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni».

— Il testo dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è il seguente:

«Art. 153. — Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217, nonché d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutiva dal sottoprefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del sottoprefetto è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639».

Nota all'art. 13:

L'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è il seguente:

«Art. 5. — Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da L. 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste».

88G0339

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 11 luglio 1988, n. 33530.2.

Applicazione del combinato art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, recante prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia e dell'art. 2, paragrafo 3, punto *g)*, della direttiva n. 70/50/CEE.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 46/83, l'art. 3 della stessa legge deve essere inteso nel senso che, all'atto dell'immissione sul mercato (intendendosi per immissione sul mercato il momento della destinazione al consumo e, quindi, per i prodotti d'importazione il momento dello sdoganamento), deve essere indicato sui giocattoli, ove possibile e comunque sui loro involucri di contenimento:

a) per quelli fabbricati in Italia, la ragione sociale del produttore;

b) per i giocattoli fabbricati in uno Stato membro della Comunità economica europea la ragione sociale del produttore o, in mancanza di essa, dell'importatore;

c) per i giocattoli fabbricati in uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea la ragione sociale del produttore e dell'importatore nella Comunità.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con i decreti ministeriali n. 7676/R del 28 maggio 1988 e n. 7692/R del 1° giugno 1988 sono state revocate, su rinuncia della ditta interessata, le registrazioni delle specialità medicinali sottospecificate, limitatamente alle preparazioni di seguito indicate:

Denominazione della ditta farmaceutica	Denominazione del prodotto	N. di codice	Data di registrazione
Falqui prodotti farmaceutici S.p.a.	*Picolax* flacone ml 10 gocce	022924017	30- 1-1974 30-10-1974 3- 6-1983 7-12-1983 23-11-1985
Falqui prodotti farmaceutici S.p.a.	*Picolax* flacone ml 30	022924029	30- 1-1974 30-10-1974 3- 6-1983 7-12-1983 23-11-1985
Sclavo S.p.a.	*Naferon* tubo da g 5 × U.I. 500.000	026011066	27- 7-1987
Sclavo S.p.a.	*Naferon* tubo da g 10 U.I. 1.000.000	026011054	27- 7-1987

I provvedimenti, in base ad una specifica disposizione in essi contenuta, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

88A3015

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
132 AR	Arte oro Arezzo	Arezzo	2
209 AR	S.A.L.C. S.r.l.	Monte S. Savino	1
934 VI	Oro Blu S.r.l.	Thiene	6

88A3014

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 14 ottobre 1988, semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 16 gennaio 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 14 luglio 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 6 luglio 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni fissata per il 15 luglio 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,41, quello dei buoni a centottantacinque giorni è di L. 94,88 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni è di L. 89,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A3082

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto 4 luglio 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 6, 7, 14, 18 e 27, nonché la soppressione dell'art. 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.

88A3048

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara

Con decreto 4 luglio 1988 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 7, 10, 14, 21 e 34 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

88A3047

MINISTERO DEL TESORO

N. 138

Corso dei cambi del 18 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1400,250	1400,250	1400,25	1400,250	1400,250	1400,12	1400 —	1400,250	1400,250	1400,25
Marco germanico	740,900	740,900	741,50	740,900	740,900	740,92	740,950	740,900	740,900	740,90
Franco francese	219,670	219,670	219,98	219,670	219,670	219,65	219,630	219,670	219,670	219,67
Fiorino olandese	656,790	656,790	657,28	656,790	656,790	656,74	565,700	656,790	656,790	656,97
Franco belga	35,392	35,392	35,41	35,392	35,392	35,39	35,395	35,392	35,392	35,39
Lira sterlina	2323,900	2323,900	2325 —	2323,900	2323,900	2323,80	2323,700	2323,900	2323,900	2323,90
Lira irlandese	1990,600	1990,600	1993 —	1990,600	1990,600	1990,55	1990,500	1990,600	1990,600	—
Corona danese	194,570	194,570	194,50	194,570	194,570	194,55	194,540	194,570	194,570	194,57
Dracma	9,253	9,253	9,26	9,253	—	—	9,252	9,253	9,253	—
E.C.U.	1539,050	1539,050	1540 —	1539,050	1539,050	1539,17	1539,300	1539,050	1539,050	1539,05
Dollaro canadese	1157,100	1157,100	1156,75	1157,100	1157,100	1157,40	1157,700	1157,100	1157,100	1157,10
Yen giapponese	10,363	10,363	10,36	10,363	10,363	10,36	10,357	10,363	10,363	10,36
Franco svizzero	893,140	893,140	893,25	893,140	893,140	893,17	893,200	893,140	893,140	893,14
Scellino austriaco	105,300	105,300	105,38	105,300	105,300	105,30	105,300	105,300	105,300	105,30
Corona norvegese	203,490	203,490	203,60	203,490	203,490	203,57	203,650	203,490	203,490	203,49
Corona svedese	216,350	216,350	216,25	216,350	216,350	216,35	216,350	216,350	216,350	216,35
FIM	312,800	312,800	312,50	312,800	312,800	312,75	312,700	312,800	312,800	—
Escudo portoghese	9,107	9,107	9,09	9,107	9,107	9,10	9,110	9,107	9,107	9,10
Peseta spagnola	11,166	11,166	11,18	11,166	11,166	11,16	11,169	11,166	11,166	11,16
Dollaro australiano	1108,900	1108,900	1107 —	1108,900	1108,900	1108,67	1108,450	1108,900	1108,900	1108,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1400,125
Marco germanico	740,925
Franco francese	219,650
Fiorino olandese	656,745
Franco belga	35,393
Lira sterlina	2323,800
Lira irlandese	1990,550
Corona danese	194,555
Dracma	9,252
E.C.U.	1539,170
Dollaro canadese	1157,400
Yen giapponese	10,360
Franco svizzero	893,170
Scellino austriaco	05,300
Corona norvegese	203,570
Corona svedese	216,350
FIM	312,750
Escudo portoghese	9,108
Peseta spagnola	11,167
Dollaro australiano	1108,675

Media dei titoli del 18 luglio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,800
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,575
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » » 1- 8-1983/88	98 —
» » » » » 1- 9-1983/88	100,125
» » » » » 1-10-1983/88	100,250
» » » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » » 18-11-1985/90	99,175
» » » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » » 1- 1-1984/91	102 -
» » » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » » 18- 3-1986/91	99,475
» » » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » » 1- 6-1984/91	100,675
» » » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » » 1- 2-1985/92	98,650
» » » » » 18- 4-1986/92	97,550
» » » » » 19- 5-1986/92	95,875
» » » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » » 1-11-1987/92	97,450
» » » » » 1-12-1987/92	96,950
» » » » » 18- 6-1986/93	95,725
» » » » » 17- 7-1986/93	95,075
» » » » » 19- 8-1986/93	94,925
» » » » » 18- 9-1986/93	95,025
» » » » » 20-10-1986/93	95,650
» » » » » 19-12-1986/93	95,525
» » » » » 18-11-1987/93	95,700
» » » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » » 1- 3-1985/95	92,575
» » » » » 1- 4-1985/95	92,075
» » » » » 1- 5-1985/95	92,050
» » » » » 1- 6-1985/95	92,400
» » » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » » 1- 8-1985/95	93,600
» » » » » 1- 9-1985/95	93,300
» » » » » 1-10-1985/95	93,625
» » » » » 1-11-1985/95	93,625
» » » » » 1-12-1985/95	93,950
» » » » » 1- 1-1986/96	94,625

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,800
» » » » 1- 3-1986/96	93,175
» » » » 1- 4-1986/96	92,750
» » » » 1- 5-1986/96	92,500
» » » » 1- 6-1986/96	93,425
» » » » 1- 7-1986/96	93,975
» » » » 1- 8-1986/96	93,175
» » » » 1- 9-1986/96	93,150
» » » » 1-10-1986/96	93,500
» » » » 1-11-1986/96	93,550
» » » » 1-12-1986/96	93,950
» » » » 1- 1-1987/97	93,975
» » » » 1- 2-1987/97	93,675
» » » » 18- 2-1987/97	93,525
» » » » 1- 3-1987/97	93,150
» » » » 1- 4-1987/97	92,600
» » » » 1- 5-1987/97	92,525
» » » » 1- 6-1987/97	92,725
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,500
» » » 12,50% 1-11-1988	100,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,350
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,600
» » » 9,25% 1- 1-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,200
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,550
» » » 10,00% 1- 6-1990	100 —
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,800
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,975
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	96,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,225
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,625
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,875
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,675
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,050
» » » » 1983/90 11,50%	107,100
» » » » 1984/91 11,25%	108,550
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	106,325
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	104,200
» » » » 1985/93 8,75%	103,175
» » » » 1986/94 8,75%	103,275
» » » » 1986/94 6,90%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M18078

MINISTERO DEL TESORO

N. 139

Corso dei cambi del 19 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,550	1383,550	1383,55	1383,550	1383,550	1383,56	1383,580	1383,550	1383,550	1383,55
Marco germanico	741,400	741,400	741,50	741,400	741,400	741,47	741,540	741,400	741,400	741,40
Franco francese	219,730	219,730	219,75	219,730	219,730	219,71	219,700	219,730	219,730	219,72
Fiorino olandese	657,250	657,250	657,80	657,250	657,250	657,26	657,280	657,250	657,250	657,25
Franco belga	35,406	35,406	35,40	35,406	35,406	35,40	35,405	35,406	35,406	35,40
Lira sterlina	2332,600	2332,600	2331 —	2332,600	2332,600	2332,17	2331,750	2332,600	2332,600	2332,60
Lira irlandese	1992,300	1992,300	1993 —	1992,300	1992,300	1992,70	1993,100	1992,300	1992,300	—
Corona danese	194,670	194,670	194,70	194,670	194,670	194,66	194,660	194,670	194,670	194,67
Dracma	9,246	9,246	9,25	9,246	—	—	9,254	9,246	9,246	—
E.C.U.	1540,450	1540,450	1542 —	1540,450	1540,450	1540,42	1540,400	1540,450	1540,450	1540,45
Dollaro canadese	1147 —	1147 —	1148 —	1147 —	1147 —	1147,05	1147,100	1147 —	1147 —	1147 —
Yen giapponese	10,313	10,313	10,31	10,313	10,313	10,31	10,311	10,313	10,313	10,30
Franco svizzero	893,390	893,390	894 —	893,390	893,390	893,44	893,490	893,390	893,390	893,39
Scellino austriaco	105,395	105,395	105,38	105,395	105,395	105,39	105,390	105,395	105,395	105,39
Corona norvegese	203,380	203,380	203,60	203,380	203,380	203,34	203,310	203,380	203,380	203,88
Corona svedese	215,830	215,830	216 —	215,830	215,830	215,84	215,850	215,830	215,830	215,83
FIM	312,250	312,250	312,50	312,250	312,250	312,25	312,250	312,250	312,250	—
Escudo portoghese	9,088	9,088	9,09	9,088	9,088	9,08	9,080	9,088	9,088	9,08
Peseta spagnola	11,133	11,183	11,18	11,183	11,183	11,18	11,183	11,183	11,183	11,18
Dollaro australiano	1108,900	1108,900	1107 —	1108,900	1108,900	1108,15	1097,400	1108,900	1108,900	1108,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1383,565
Marco germanico	741,470
Franco francese	219,715
Fiorino olandese	657,265
Franco belga	35,405
Lira sterlina	2332,175
Lira irlandese	1992,700
Corona danese	194,665
Dracma	9,250
E.C.U.	1540,420
Dollaro canadese	1147,050
Yen giapponese	10,312
Franco svizzero	893,440
Scellino austriaco	105,392
Corona norvegese	203,345
Corona svedese	215,840
FIM	312,250
Escudo portoghese	9,084
Peseta spagnola	11,183
Dollaro australiano	1108,150

Media dei titoli del 19 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,825
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,030
» » » » 1- 9-1983/88	100,100
» » » » 1-10-1983/88	100,250
» » » » 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,200
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	98,875
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,025
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,650
» » » » 18- 4-1986/92	97,500
» » » » 19- 5-1986/92	95,700
» » » » 20- 7-1987/92	96,750
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97,525
» » » » 1-12-1987/92	97,250
» » » » 18- 6-1986/93	95,725
» » » » 17- 7-1986/93	95,225
» » » » 19- 8-1986/93	94,925
» » » » 18- 9-1986/93	95,025
» » » » 20-10-1986/93	95,500
» » » » 19-12-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,750
» » » » 1- 3-1985/95	92,600
» » » » 1- 4-1985/95	92,050
» » » » 1- 5-1985/95	92,025
» » » » 1- 6-1985/95	92,350
» » » » 1- 7-1985/95	95,050
» » » » 1- 8-1985/95	93,575
» » » » 1- 9-1985/95	93,350
» » » » 1-10-1985/95	93,600
» » » » 1-11-1985/95	93,675
» » » » 1-12-1985/95	93,950
» » » » 1- 1-1986/96	94,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94 800
» » » » 1- 3-1986/96	93,175
» » » » 1- 4-1986/96	92,825
» » » » 1- 5-1986/96	92,475
» » » » 1- 6-1986/96	93,425
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	93,350
» » » » 1- 9-1986/96	93,250
» » » » 1-10-1986/96	93,525
» » » » 1-11-1986/96	93,575
» » » » 1-12-1986/96	93,950
» » » » 1- 1-1987/97	93,950
» » » » 1- 2-1987/97	93,675
» » » » 18- 2-1987/97	93,650
» » » » 1- 3-1987/97	93,200
» » » » 1- 4-1987/97	92,600
» » » » 1- 5-1987/97	92,475
» » » » 1- 6-1987/97	92,575
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,500
» » » 12,50% 1-11-1988	100,875
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,350
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,050
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,450
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,825
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,625
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	95,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	96,025
» » » 9,25% 1-12-1990	96,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,200
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,700
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,900
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,875
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	106 —
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,250
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	103,175
» » » » 1986/94 8,75%	103,200
» » » » 1986/94 6,90%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M119078

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Monza»

(Manifestazione 26 giugno 1988)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 26 giugno 1988 e dell'esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 26 giugno 1988 all'Autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie C n. 86421:
lire 2 miliardi abbinato all'autovettura n. 8;

2) Biglietto serie AI n. 61134:
lire 1 miliardo abbinato all'autovettura n. 39;

3) Biglietto serie AU n. 41754;
lire 500 milioni abbinato all'autovettura n. 4.

B) Premi di seconda categoria di L. 80.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		Serie		Numero			Serie		Numero
1) Bigl.	serie	B	n.	82444	14) Bigl.	serie	AE	n.	50016
2) »	»	E	»	85458	15) »	»	AI	»	40525
3) »	»	I	»	83533	16) »	»	AM	»	35538
4) »	»	M	»	00894	17) »	»	AN	»	64287
5) »	»	M	»	16693	18) »	»	AP	»	56773
6) »	»	R	»	92864	19) »	»	AR	»	87642
7) »	»	T	»	24921	20) »	»	AS	»	93810
8) »	»	AA	»	49822	21) »	»	BE	»	36624
9) »	»	AA	»	63052	22) »	»	BG	»	18591
10) »	»	AB	»	42212	23) »	»	BN	»	56091
11) »	»	AC	»	06198	24) »	»	BO	»	03555
12) »	»	AC	»	56879	25) »	»	BR	»	42001
13) »	»	AD	»	17357					

C) Premi di terza categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		Serie		Numero			Serie		Numero
1) Bigl.	serie	A	n.	02743	37) Bigl.	serie	AM	n.	19927
2) »	»	A	»	99880	38) »	»	AM	»	89074
3) »	»	B	»	59139	39) »	»	AN	»	24445
4) »	»	C	»	59973	40) »	»	AN	»	52578
5) »	»	C	»	98725	41) »	»	AO	»	03968
6) »	»	D	»	76261	42) »	»	AO	»	83712
7) »	»	D	»	82636	43) »	»	AP	»	93736
8) »	»	E	»	03526	44) »	»	AR	»	02424
9) »	»	E	»	10084	45) »	»	AR	»	11388
10) »	»	F	»	39126	46) »	»	AR	»	39805
11) »	»	F	»	55818	47) »	»	AT	»	07413
12) »	»	G	»	18644	48) »	»	AT	»	13924
13) »	»	G	»	97018	49) »	»	AT	»	21399
14) »	»	I	»	95294	50) »	»	AT	»	74886
15) »	»	M	»	16971	51) »	»	AU	»	13354
16) »	»	M	»	55605	52) »	»	AU	»	70875
17) »	»	O	»	60369	53) »	»	AV	»	56083
18) »	»	O	»	90974	54) »	»	BA	»	05816
19) »	»	P	»	18099	55) »	»	BB	»	63673
20) »	»	P	»	27589	56) »	»	BB	»	99613
21) »	»	P	»	51646	57) »	»	BC	»	13466
22) »	»	P	»	79017	58) »	»	BC	»	22586
23) »	»	Q	»	11582	59) »	»	BC	»	37661
24) »	»	Q	»	26930	60) »	»	BD	»	07020
25) »	»	R	»	11494	61) »	»	BG	»	89927
26) »	»	R	»	15943	62) »	»	BI	»	41210
27) »	»	T	»	29997	63) »	»	BL	»	12693
28) »	»	V	»	00184	64) »	»	BL	»	75527
29) »	»	V	»	34138	65) »	»	BL	»	78466
30) »	»	Z	»	43953	66) »	»	BO	»	32353
31) »	»	AA	»	68341	67) »	»	BO	»	73058
32) »	»	AA	»	78506	68) »	»	BQ	»	60601
33) »	»	AD	»	26641	69) »	»	BQ	»	66695
34) »	»	AG	»	61631	70) »	»	BQ	»	78099
35) »	»	AL	»	37597	71) »	»	BR	»	27360
36) »	»	AL	»	62111	72) »	»	BT	»	34378

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie C n. 86421 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AI n. 61134 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie AU n. 41754 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 72 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

88A3040

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del Nuovo banco ambrosiano alla Banca stabiese nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Agerola, Pompei, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate e Vico Equense.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 6 luglio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione del Nuovo banco ambrosiano alla Banca stabiese nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Agerola, Pompei, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate e Vico Equense.

88A3049

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1988-89

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1988-89, si comunica che le operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti in corso di emanazione da parte della commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* italiana, n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione dell'art. 1, ultimo comma del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1988 e termina il 30 giugno 1989. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1988 a maggio 1989 solo se la commissione CEE rileva che il prezzo di mercato è al di sotto del prezzo di intervento. L'apertura e la chiusura dell'intervento vengono pertanto decise dalla commissione CEE in relazione alla constatazione che i prezzi di mercato sono rispettivamente inferiori al prezzo d'intervento per due settimane consecutive e superiori al prezzo di intervento per tre settimane consecutive.

3. I prezzi base di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1° agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento:

frumento tenero panificabile ECU 168,67/tonn. = L. 269.371;
frumento tenero ECU 172,04/tonn. = L. 274.760;
frumento duro ECU 259,76/tonn. = L. 414.836;
segale, orzo e sorgo ECU 160,24/tonn. = L. 255.906;
mais ECU 168,67/tonn. = L. 269.371.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i suddetti prezzi sono sostituiti da quelli di seguito riportati:

frumento tenero foraggero e grano tenero ECU 168,67/tonn. = L. 275,775;
frumento tenero panificabile ECU 172,04/tonn. = L. 281.285;
frumento duro ECU 259,76/tonn. = L. 424.707;
segale, orzo e sorgo ECU 160,24/tonn. = L. 261.992;
mais ECU 168,67/tonn. = L. 275.775.

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano i prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Grifoni L. 407.722/tonn.
Timilie, Marzuoli, Neri di Sicilia L. 379.268/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair L. 343.703/tonn.

5. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nell'allegata tabella *A* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987, calcolate applicando le percentuali previste al prezzo base di acquisto nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

6. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità.
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali.
essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *C* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987.

7. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il centodecimo ed il centoquindicesimo giorno dalla presa in carico.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1988-89

MESE	Frumento tenero, orzo granoturco, segale, sorgo Lit./tonn.	Frumento duro Lit./tonn.
Novembre 1988 . .	2.395,50	3.233,92
Dicembre 1988 . . .	4.791,00	6.467,85
Gennaio 1989 . . .	7.357,50	9.932,62
Febbraio 1989 . . .	9.810,00	13.243,50
Marzo 1989	12.262,50	16.554,37
Aprile 1989.	14.715,00	19.865,25
Maggio 1989 . . . :	17.167,50	23.176,12

88A3026

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5395 del 6 giugno 1988, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Santafiora» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica, di cui alle delibere della giunta regionale Toscana, n. 248 del 19 gennaio 1987 e n. 4112 del 22 aprile 1987.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è consentito l'uso del materiale PET «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., Milano, del PET «M 81 E» prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a., Milano, del PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a., Milano, nonché del materiale PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera).

Sono state confermate le prescrizioni di cui al punto 3) della delibera giunta regionale Toscana n. 4112 del 22 aprile 1987 nonché quelle di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n. 248 del 19 gennaio 1987; la Santafiora S.r.l. è inoltre stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Santafiora» in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak» della Montefibre S.p.a, Milano, dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), che contrassegnerà le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico simbolo e numeri.

La Santafiora S.r.l. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Santafiora» nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacità di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl prodotte. partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a., Anagni, (Frosinone), che saranno contrassegnate dalle società medesime marchiandole con specifici simboli.

Tali contenitori di PET saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori autorizzati con delibera della giunta regionale toscana n. 6679 del 14 luglio 1986; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5395 del 6 giugno 1988 è stata concessa alla società richiedente fino al 5 agosto 1989 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinata all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la Santafiora S.r.l. dovrà presentare con frequenza trimestale a partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità e per ciascuno dei materiali autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità e per ciascuno dei materiali PET autorizzati ed utilizzati, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi, per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 5395 del 6 giugno 1988 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5396 del 6 giugno 1988, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Perla» in contenitori di

materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica, di cui alle delibere della giunta regionale Toscana, n. 249 del 19 gennaio 1987 e n. 4111 del 22 aprile 1987.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è consentito l'uso del materiale PET «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., Milano, del PET «M 81 E» prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a., Milano, del PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a., Milano, nonché del materiale PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera).

Sono state confermate le prescrizioni di cui al punto 3) della delibera giunta regionale Toscana n. 4111 del 22 aprile 1987 nonché quelle di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n. 249 del 19 gennaio 1987; la Santafiora S.r.l. è inoltre stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Perla» in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak» della Montefibre S.p.a, Milano, dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), che contrassegnerà le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico simbolo e numeri.

La Sanfafiora S.r.l. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Perla» nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacità di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a., Anagni, (Frosinone), che saranno contrassegnate dalle società medesime marchiandole con specifici simboli.

Tali contenitori di PET saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori autorizzati con delibera della giunta regionale Toscana n. 6680 del 14 luglio 1986; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5396 del 6 giugno 1988 e stata concessa alla società richiedente fino al 5 agosto 1989 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinata all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la Santafiora S.r.l. dovrà presentare con frequenza trimestale a partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità e per ciascuno dei materiali autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità e per ciascuno dei materiali PET autorizzati ed utilizzati, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 5396 del 6 giugno 1988 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5101 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Reali Flaminio e Figli S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Calci, via delle Sorgenti, 36, provincia di Pisa, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale «Corona» e ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimica e chimico-fisica.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla presente deliberazione della quale gli allegati stessi sono parte integrante ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale «Corona» della capacità di 190 cl, 90 cl, 45 cl, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5102 del 30 maggio 1988, la S.E.A.M. S.r.l. (Società elbana acque minerali), con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, e stabilimento di produzione in comune di Marciana - Isola d'Elba, provincia di Livorno, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonte Napoleone», ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 nonché ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimico-fisica.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 5102 del 30 maggio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i contenitori di vetro dell'acqua minerale naturale «Fonte Napoleone», della capacità di 920 ml, 460 ml, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana, n. 5113 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verna» e ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette medesime.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 5113 del 30 maggio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, tenuto conto che agli esemplari stessi devono essere apportate le seguenti correzioni: l'indicazione Sorgente Verna S.r.l. titolare dell'autorizzazione, deve essere riportata sulle etichette con caratteri di altezza e larghezza conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.8 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

I contenitori di vetro dell'acqua minerale «Verna», per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, nonché i contenitori di PVC dell'acqua minerale «Verna» per il tipo come sgorga dalla sorgente, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A3000

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221